

MODELLO DI OFFERTA TECNICA LOTTO 2 – R.C.T./O.P.

**OFFERTA TECNICA
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
VERSO PRESTATORI DI LAVORO
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

IL SOTTOSCRITTO: _____

NATO A _____ IL _____

NELLA SUA QUALITA' DI _____

DELLA SOCIETA' ASSICURATRICE: (denominazione) _____

SEDE LEGALE: via _____

C.A.P. _____ CITTA' _____ PROV. _____

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTITA I.V.A

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DICHIARA

- Di accettare integralmente il Capitolato Tecnico RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO di gara per il quale intende presentare offerta;

OVVERO

- Di accettare integralmente il Capitolato Tecnico RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO di gara per il quale intende presentare offerta, fatto salvo le **varianti** di seguito specificate

Si propongono le seguenti **varianti quantitative**

MIGLIORIA ACCETTATA DALLA SOCIETÀ		SI barrare con X	NO barrare con X	PUNTI
	ARTICOLO RECESSO DAL CONTRATTO <i>Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere con preavviso di 90 giorni 120 giorni.</i>			1
	ARTICOLO RECESSO DAL CONTRATTO Eliminazione dell'articolo			3
	Articolo GESTIONE DELLE VERTEENZE DI DANNO – SPESE LEGALI Esclusione clausola "fino a quando ne ha interesse"..			2
	SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI SEZIONE III RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE SEZIONE IV RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI SEZIONE V RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO ARTICOLI RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI Eliminazione dell'esclusione "terrorismo e sabotaggio" e inserimento articolo <u>TERRORISMO E SABOTAGGIO</u> A parziale deroga dell'articolo ESCLUSIONI , la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di terrorismo o sabotaggio. A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per: ✓ danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di qualsiasi tipo; ✓ danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus"; ✓ multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi; ✓ danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora il soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali. Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore sarà considerata un unico sinistro. <u>Definizione di Terrorismo e sabotaggio</u> Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, con scoperto del 10% minimo € 10.000,00.			5

<p>SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI SEZIONE III RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE SEZIONE V RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO</p> <p>Inserimento articolo PRIVACY</p> <p><i>A parziale deroga delle esclusioni si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili e derivino da inosservanza del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ("Legge sulla Privacy") e del Regolamento UE 679/2016.</i></p> <p><i>Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% (minimo € 2.500) e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 150.000.</i></p>				3
<p>SEZIONE V RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO ARTICOLO MALATTIE PROFESSIONALI</p> <p>Eliminazione dell'esclusione:</p> <p>per malattie provocate da soprusi e comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi o/o superiori, mirati a emarginare o/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing")</p>				3
<p>SEZIONE V RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO ARTICOLO MALATTIE PROFESSIONALI</p> <p>Sostituzione 2° capoverso come segue:</p> <p><i>"L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta successivamente alla data del 31.12.2013"</i></p>				4
<p>SEZIONE III RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE</p> <p>Elevazione del limite temporale indicato art. 32 "Inizio e termine della garanzia" alla data del 31.12.2007</p>				6
<p>MASSIMALE RCT- RCO</p> <p>Aumento del massimale combined per la garanzia responsabilità civile verso terzi e per la garanzia responsabilità verso prestatori di lavoro a € 10.000.000</p>				3
<p>MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE</p> <p>Elevazione del sottolimito per perdite patrimoniali a € 300.000</p>				3
<p>MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE</p> <p>Elevazione del sottolimito per perdite patrimoniali a € 500.000</p>				6
<p>MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE</p> <p>Elevazione del sottolimito per perdite patrimoniali a € 1.000.000</p>				9
<p>MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI</p> <p>Elevazione del sottolimito per inquinamento accidentale a € 500.000</p>				3
<p>DEDUCIBILI SEZIONE RCT</p> <p>Riduzione franchigia a € 1.000</p>				1
<p>DEDUCIBILI SEZIONE RCT</p> <p>Riduzione franchigia a € 500</p>				2

	DEDUCIBILI SEZIONE RC PROFESSIONALE Riduzione franchigia e scoperto minimo a € 5.000			8
	DEDUCIBILI SEZIONE RCO Riduzione franchigia a € 1.000			1
	DEDUCIBILI SEZIONE RC PRODOTTI USA e CANADA Riduzione minimo scoperto a € 10.000 e Massimo scoperto a € 30.000			3
	Eliminazione clausola LONG TERM AGREEMENT			4

TIMBRO E FIRMA/E

*Il legale rappresentante dell'impresa singola
o della delegataria in coassicurazione o della
mandataria in R.t.i.*

*Il legale rappresentante della coassicuratrice
in coassicurazione o della mandante in R.t.i.*
